REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993-94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (3),

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92 i prezzi fissati in ecu sono ridotti all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che a tal fine il regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (5), ha fissato tale coefficiente a 1,013088 per il settore dello zucchero;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (7), ha stabilito in particolare per il settore dello zucchero, i prezzi e gli importi da dividere per il coefficiente di cui sopra;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1549/93 del Consiglio (8) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1993-94, alcuni prezzi nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole; che il regolamento (CEE) n. 1550/93 del Consiglio (9) ha fissato il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, il prezzo di entrata e l'importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzinaggio; che occorre pertanto dividere tali importi per il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli;

considerando che detti prezzi ridotti devono essere applicati a decorrere dal 1° luglio 1993, inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 nel settore dello zucchero;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1993-94 nel settore dello zucchero, ridotti a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, ossia divisi per il coefficiente riduttore di cui all'articolo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 537/93, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.
(4) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.
(8) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 13.
(9) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

Designazione dei prezzi e degli importi	Prezzi e importi divisi per il coefficiente 1,013088
1. Prezzo indicativo dello zucchero bianco	55,07 ECU/100 kg
2. Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie della Comunità	52,33 ECU/100 kg
3. Prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità franco centro di raccolta	39,48 ECU/t
4. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco :	
a) tutte le zone del Regno Unito	53,54 ECU/100 kg
b) tutte le zone dell'Irlanda	53,54 ECU/100 kg
c) tutte le zone del Portogallo	53,54 ECU/100 kg
d) tutte le zone della Spagna	53,73 ECU/100 kg
e) tutte le zone dell'Italia	54,27 ECU/100 kg
5. Prezzo d'intervento dello zucchero greggio	43,37 ECU/100 kg
6. Prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità	38,69 ECU/100 kg
7. Prezzo minimo della barbatietola B valido nella Comunità, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81	26,85 ECU/t
8. Prezzo di entrata :	
a) dello zucchero bianco	63,18 ECU/100 kg
b) dello zucchero greggio	53,99 ECU/100 kg
c) della melassa	6,80 ECU/100 kg
9. Importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81	0,52 ECU/100 kg/mese